ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

CARDANO AL CAMPO

STATUTO

24 luglio 2026

Statuto

STAT-01
Rev. 02 – 2026

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cardano al Campo

Allegato all'atto costitutivo, 24 luglio 2026

INDICE DEGLI ARTICOLI

1. Denominazione e natura
2. Sede e durata
3. Finalità e attività sportive
4. Attività secondarie e strumentali
5. Assenza di scopo di lucro
6. Affiliazione e ordinamento sportivo
7. Associati
8. Ammissione degli associati
9. Diritti, doveri e quote degli associati
10. Perdita della qualità di associato
11. Tesserati
12. Organi dell'Associazione
13. Partecipazione e convocazione dell'Assemblea
14. Competenze e quorum dell'Assemblea
15. Deleghe, votazioni e verbali dell'Assemblea
16. Composizione, elezione e durata del Consiglio direttivo
17. Competenze del Consiglio direttivo
18. Riunioni del Consiglio direttivo
19. Verbali, cessazione e sostituzione dei consiglieri
20. Presidente
21. Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
22. Gratuità, incarichi e conflitti di interesse
23. Esercizio sociale
24. Rendiconto economico-finanziario
25. Patrimonio e fondo comune
26. Conti correnti, incassi e pagamenti
27. Gestione delle squadre e rendicontazione interna
28. Libri e registri associativi
29. Diritto di consultazione e trasparenza
30. Conservazione dei documenti e passaggio di consegne
31. Volontari
32. Lavoratori sportivi e collaboratori
33. Tutela dei minori e safeguarding
34. Trattamento dei dati personali
35. Organo di controllo e revisore
36. Scioglimento e devoluzione del patrimonio
37. Modifiche statutarie e disposizioni finali

ARTICOLO 1 Denominazione e natura

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e della normativa vigente in materia di sport dilettantistico, un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Cardano al Campo", in forma abbreviata "A.S.D. Cardano al Campo".
2. L'Associazione è priva di scopo di lucro e persegue finalità sportive dilettantistiche.
3. L'Associazione può adottare e utilizzare, per le proprie squadre, sezioni, attività, manifestazioni e iniziative promozionali, specifiche denominazioni sportive, marchi, loghi ed emblemi, previa deliberazione del Consiglio direttivo, senza che ciò comporti modifica della denominazione legale dell'Associazione o del presente Statuto.
4. L'Associazione è costituita senza personalità giuridica, ferma restando la possibilità di richiederne successivamente il riconoscimento secondo le forme previste dalla legge.

ARTICOLO 2 Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cardano al Campo, provincia di Varese.
2. L'indirizzo completo della sede legale è indicato nell'atto costitutivo o stabilito con successiva deliberazione del Consiglio direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica del presente Statuto.
4. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso è deliberato dall'Assemblea straordinaria e comporta modifica statutaria.
5. Il Consiglio direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, recapiti, sezioni e unità locali quando ciò risulti utile allo svolgimento delle attività associative.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 Finalità e attività sportive

1. L'Associazione è autonoma, democratica, apartitica e non persegue, neppure indirettamente, finalità di lucro.
2. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.
3. L'Associazione ha come attività sportiva principale la promozione, l'organizzazione e la pratica del calcio dilettantistico, con particolare riferimento al calcio a sette, nonché delle altre discipline calcistiche riconosciute dagli organismi sportivi competenti.
4. L'Associazione può praticare ulteriori discipline sportive dilettantistiche riconosciute dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport e ammesse dall'ordinamento sportivo, previa deliberazione del Consiglio direttivo e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Associazione promuove lo sport come strumento di:
   a. crescita personale, educativa e sociale;
   b. aggregazione e appartenenza alla comunità;
   c. tutela della salute e del benessere psicofisico;
   d. inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione;
   e. diffusione dei valori di rispetto, responsabilità, lealtà, solidarietà e correttezza;
   f. valorizzazione del territorio di Cardano al Campo;
   g. partecipazione dei giovani e degli adulti alla vita sportiva e associativa.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:
   a. costituire, organizzare e gestire squadre sportive;
   b. partecipare a campionati, tornei, manifestazioni ed eventi;
   c. organizzare allenamenti, corsi, stage, ritiri e attività formative;
   d. organizzare attività agonistiche, amatoriali, ricreative e promozionali;
   e. formare e aggiornare atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori;
   f. organizzare iniziative sportive, educative, culturali e sociali collegate alle proprie finalità;

g. collaborare con scuole, oratori, parrocchie, enti pubblici, associazioni e altre realtà territoriali;

h. utilizzare o gestire impianti, campi e strutture sportive propri o di terzi;

i. promuovere iniziative rivolte alla comunità e alle persone in condizione di fragilità.

ARTICOLO 4 Attività secondarie e strumentali

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sportive principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, l'Associazione può:
   a. stipulare contratti di sponsorizzazione, pubblicità e promozione;
   b. concedere l'utilizzo dei propri marchi, loghi, denominazioni e segni distintivi;
   c. realizzare e distribuire abbigliamento, materiale sportivo, gadget e prodotti identificativi dell'Associazione o delle proprie squadre;
   d. organizzare eventi, feste, tornei, manifestazioni, raccolte fondi e iniziative promozionali;
   e. gestire servizi accessori collegati agli eventi e alle attività associative, nel rispetto delle autorizzazioni richieste;
   f. partecipare a bandi, progetti, convenzioni e iniziative promosse da enti pubblici o privati;
   g. ricevere contributi, erogazioni liberali, donazioni, lasciti e sovvenzioni;
   h. concedere spazi promozionali sugli impianti, sulle divise, sui materiali e sui canali digitali dell'Associazione;
   i. svolgere ogni altra attività connessa o utile al raggiungimento delle finalità statutarie.
3. Le attività previste dal presente articolo non devono modificare la natura sportiva dilettantistica e non lucrativa dell'Associazione.
4. I relativi proventi devono essere destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 5 Assenza di scopo di lucro

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o altre disponibilità economiche a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi associativi.
2. Il divieto si applica anche in caso di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
3. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente destinati:
   a. allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche;
   b. al miglioramento delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione;
   c. alla formazione di atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori;
   d. alla realizzazione delle altre finalità statutarie.
4. L'Associazione può corrispondere compensi, indennità e rimborsi esclusivamente per attività effettivamente svolte, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di incarichi regolarmente deliberati e documentati.

ARTICOLO 6 Affiliazione e ordinamento sportivo

1. L'Associazione può affiliarsi al Centro Sportivo Italiano - CSI e ad altre Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. L'Associazione si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo e si impegna a rispettare le direttive, le norme e le consuetudini sportive del CONI e, ove applicabili, del CIP, nonché gli statuti, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni degli organismi sportivi ai quali risulta affiliata.
3. L'Associazione richiede l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adempie agli obblighi necessari per mantenere l'iscrizione.
4. L'Associazione, i suoi associati e i suoi tesserati sono tenuti a rispettare le disposizioni relative:
   a. al tesseramento;
   b. allo svolgimento delle attività e delle competizioni;

   c. alla giustizia e alla disciplina sportiva;
   d. alla tutela sanitaria degli atleti;
   e. alla prevenzione e al contrasto del doping;
   f. alla tutela dei minori e alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni;
   g. alla sicurezza nello svolgimento delle attività sportive.

5. L'affiliazione, il recesso o l'adesione a un diverso organismo sportivo sono deliberati dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 Associati

1. Possono essere ammesse come associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettare il presente Statuto.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. Il rapporto associativo è personale, volontario, uniforme e a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. Non sono ammesse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno pari dignità e pari diritti.
6. Non sono previste categorie di associati con diritti differenti.
7. La qualità di associato non deriva automaticamente:
   a. dalla partecipazione alle attività sportive;
   b. dal tesseramento presso il CSI o altro organismo sportivo;
   c. dall'appartenenza a una squadra;
   d. dal pagamento della quota di partecipazione all'attività sportiva.
8. Un atleta, tecnico, dirigente o altro tesserato può presentare separatamente domanda di ammissione come associato.
9. Ai soli fini descrittivi e organizzativi, può essere denominato "socio sostenitore" l'associato che, pur non partecipando direttamente alle attività sportive dell'Associazione, ne condivide le finalità e intende sostenerne l'attività e lo sviluppo attraverso la partecipazione alla vita associativa, attività di supporto, contributi volontari o altre forme di collaborazione.
10. La denominazione di socio sostenitore non costituisce una categoria associativa distinta e non comporta differenze rispetto agli altri associati in relazione ai diritti, ai doveri, al diritto di voto, all'eleggibilità alle cariche associative e alla partecipazione alla vita dell'Associazione.
11. Gli eventuali contributi versati dal socio sostenitore in aggiunta alla quota associativa annuale hanno carattere volontario e non attribuiscono diritti associativi ulteriori.

ARTICOLO 8 Ammissione degli associati

1. Chi intende diventare associato deve presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta, anche in formato elettronico.
2. La domanda deve contenere:
   a. i dati anagrafici e i recapiti del richiedente;
   b. la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
   c. l'impegno a rispettare le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni sportive applicabili;
   d. le dichiarazioni richieste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
3. La domanda di una persona minorenne deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative, entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. L'ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio direttivo ed è annotata nel libro degli associati.
6. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto.
7. Il richiedente può domandare che sul rigetto si pronunci la prima Assemblea utile, presentando ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione.

8. L'ammissione non può essere temporanea né subordinata all'acquisto di beni o servizi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

ARTICOLO 9 Diritti, doveri e quote degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
   a. partecipare alle attività e alla vita dell'Associazione;
   b. intervenire alle Assemblee;
   c. votare sulle materie di competenza dell'Assemblea, quando in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto;
   d. eleggere gli organi associativi, quando in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto;
   e. candidarsi ed essere eletti alle cariche associative, se maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa e in possesso degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto;
   f. ricevere informazioni sull'organizzazione e sulla gestione;
   g. formulare proposte e osservazioni;
   h. esaminare i libri associativi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
   i. recedere liberamente dall'Associazione.
2. Ciascun associato dispone di un solo voto.
3. Il voto dell'associato minorenne è esercitato, in suo nome e nel suo interesse, da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Il voto appartiene al minore e non costituisce un voto personale aggiuntivo del genitore.
5. Gli associati minorenni non possono assumere cariche che comportino poteri di amministrazione, rappresentanza legale o responsabilità patrimoniale.
6. Gli associati hanno il dovere di:
   a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
   b. mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso;
   c. tutelare il nome, l'immagine e il patrimonio dell'Associazione;
   d. rispettare le norme sportive, sanitarie, disciplinari e di safeguarding;
   e. versare la quota associativa annuale.
7. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio direttivo.
8. La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
9. La quota associativa deve essere distinta, anche contabilmente, dagli importi richiesti per:
   a. tesseramento sportivo e copertura assicurativa;
   b. partecipazione a campionati, corsi e attività;
   c. abbigliamento, materiali e attrezzature;
   d. trasferte, ritiri ed eventi.
10. Eventuali riduzioni o esenzioni relative alle quote sportive non incidono sui diritti associativi.

ARTICOLO 10 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
   a. recesso volontario;
   b. decesso;
   c. persistente mancato pagamento della quota associativa;
   d. esclusione per gravi motivi.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo.
3. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio direttivo trasmette un sollecito assegnando almeno trenta giorni per regolarizzare la posizione.

4. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio può dichiarare la decadenza dell'associato.
5. Costituiscono gravi motivi di esclusione:
   a. violazioni gravi o ripetute dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni;
   b. comportamenti contrari alle finalità e ai valori dell'Associazione;
   c. condotte che arrechino grave danno materiale, organizzativo o reputazionale;
   d. comportamenti violenti, minacciosi, discriminatori, offensivi o gravemente antisportivi;
   e. utilizzo indebito o danneggiamento volontario di denaro, beni o attrezzature;
   f. violazioni delle disposizioni in materia di tutela dei minori e safeguarding.
6. Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio direttivo deve:
   a. contestare per iscritto i fatti all'interessato;
   b. concedergli almeno quindici giorni per presentare osservazioni;
   c. consentirgli, se richiesto, di essere ascoltato;
   d. valutare imparzialmente gli elementi raccolti.
7. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto.
8. L'associato può presentare ricorso alla prima Assemblea utile entro trenta giorni dalla comunicazione.
9. Il Consiglio può disporre una sospensione cautelare quando necessaria per tutelare le persone, il patrimonio o il regolare svolgimento delle attività.
10. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle somme versate né ad alcuna parte del patrimonio associativo.

ARTICOLO 11 Tesserati

1. L'Associazione può tesserare atleti, tecnici, allenatori, dirigenti, volontari, collaboratori e altri soggetti ammessi dagli organismi sportivi di affiliazione.
2. Il tesseramento sportivo e l'ammissione come associato costituiscono rapporti distinti.
3. Il tesseramento non attribuisce automaticamente:
   a. la qualità di associato;
   b. il diritto di partecipare all'Assemblea;
   c. il diritto di voto;
   d. il diritto di candidarsi alle cariche associative.
4. Il tesserato che desidera diventare associato deve presentare apposita domanda.
5. Chi partecipa alle attività sportive deve essere tesserato e assicurato quando richiesto dalla legge o dai regolamenti sportivi applicabili.
6. I tesserati sono tenuti a rispettare:
   a. le norme dell'ordinamento sportivo;
   b. i regolamenti dell'organismo affiliante;
   c. il modello organizzativo e il codice di condotta dell'Associazione;
   d. le disposizioni dei responsabili tecnici e organizzativi;
   e. le regole sull'idoneità sanitaria e sulla sicurezza.
7. La cessazione del tesseramento non determina automaticamente la perdita della qualità di associato.
8. La perdita della qualità di associato non determina automaticamente la cessazione del tesseramento, salvo diversa conseguenza derivante dal provvedimento adottato o dai regolamenti sportivi.

ARTICOLO 12 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

   a. l'Assemblea degli associati;
   b. il Consiglio direttivo;
   c. il Presidente;
   d. l'eventuale organo di controllo o revisore, quando nominato o richiesto dalla legge.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea secondo principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione; il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 13 Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.
2. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto; per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato, in loro nome e nel loro interesse, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto. Ciascun associato dispone di un solo voto.
3. Il Presidente può invitare, senza diritto di voto, tecnici, dirigenti, collaboratori, consulenti o altre persone utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio direttivo.
5. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
6. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno dieci giorni prima mediante posta elettronica, messaggio elettronico, area digitale riservata, affissione presso la sede o altra modalità idonea.
7. L'avviso deve indicare:
   a. data e ora della prima e della seconda convocazione;
   b. luogo o modalità di collegamento;
   c. ordine del giorno;
   d. modalità di partecipazione e delega.
8. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.
9. L'Assemblea può svolgersi in presenza, mediante videoconferenza o in forma mista, purché siano garantite:
   a. l'identificazione dei partecipanti;
   b. la verifica del diritto di voto;
   c. la partecipazione alla discussione;
   d. l'espressione e la verificabilità del voto;
   e. la corretta verbalizzazione.

ARTICOLO 14 Competenze e quorum dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
   a. approva il rendiconto economico-finanziario;
   b. elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
   c. determina il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
   d. nomina l'eventuale organo di controllo o revisore;
   e. approva gli indirizzi generali dell'Associazione;
   f. decide sui ricorsi relativi all'ammissione e all'esclusione degli associati;
   g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;
   h. decide sugli altri argomenti attribuiti alla propria competenza.
2. L'Assemblea straordinaria:
   a. modifica lo Statuto;

   b. delibera il trasferimento della sede in un altro Comune;
   c. delibera trasformazioni, fusioni o scissioni;
   d. delibera lo scioglimento dell'Associazione;
   e. nomina i liquidatori e determina la destinazione del patrimonio residuo.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
   a. in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
   b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto è validamente costituita:
   a. in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
   b. in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
6. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati.
7. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 15 Deleghe, votazioni e verbali dell'Assemblea

1. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.
2. Ciascun associato può ricevere una sola delega.
3. La delega deve riferirsi specificamente all'Assemblea convocata e non può essere conferita in bianco.
4. Il voto esercitato per conto dell'associato minorenne non costituisce delega.
5. Le votazioni si svolgono normalmente in forma palese.
6. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda:
   a. elezione o revoca di persone;
   b. provvedimenti disciplinari individuali;
   c. responsabilità dei componenti degli organi associativi;
   d. altre materie quando lo richieda almeno un terzo dei presenti.
7. Per l'elezione dei componenti degli organi di competenza dell'Assemblea risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati si procede a una votazione di ballottaggio tra gli stessi; in caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età.
8. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale contenente:
   a. data, ora e modalità di svolgimento;
   b. ordine del giorno;
   c. numero degli associati presenti e rappresentati;
   d. sintesi della discussione;
   e. testo delle deliberazioni;
   f. risultati delle votazioni.
9. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante ed è inserito nel relativo libro.

ARTICOLO 16 Composizione, elezione e durata del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero complessivo di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a sette e sempre dispari.
3. Il numero complessivo dei componenti è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

4. Possono candidarsi ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e privi di cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge, dall'ordinamento sportivo o dal presente Statuto.
5. I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea.
6. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente.
7. Tutti i consiglieri hanno pari diritti, doveri e responsabilità.
8. Il Consiglio dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.
9. Il Consiglio scaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo.
10. La composizione del primo Consiglio direttivo è stabilita nell'atto costitutivo. Nella prima riunione il Consiglio direttivo elegge il Presidente e attribuisce le altre cariche previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 17 Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio:
   a. attua gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea;
   b. predispone il programma delle attività e il progetto di rendiconto;
   c. delibera sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
   d. determina la quota associativa e le quote di partecipazione alle attività;
   e. costituisce, iscrive, organizza, sospende o cessa le squadre sportive;
   f. delibera affiliazioni, tesseramenti e iscrizioni ai registri previsti;
   g. approva regolamenti, procedure, modelli organizzativi e codici di condotta;
   h. nomina responsabili, collaboratori e incaricati e ne determina compiti e compensi;
   i. autorizza spese, contratti, acquisti, convenzioni e operazioni bancarie;
   j. cura gli adempimenti fiscali, amministrativi, sportivi, assicurativi e di sicurezza;
   k. gestisce il patrimonio, i beni, gli impianti, le attrezzature, i marchi e i canali digitali;
   l. delibera la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti;
   m. assume ogni altra decisione necessaria al regolare funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio può delegare specifici compiti a uno o più consiglieri, a commissioni o a responsabili, definendo contenuto, durata, limiti e obblighi di rendicontazione.
4. Non possono essere delegate le decisioni che la legge o il presente Statuto attribuiscono collegialmente al Consiglio.

ARTICOLO 18 Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che sia necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. Deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
3. La convocazione deve essere comunicata almeno tre giorni prima e deve indicare data, ora, luogo o modalità di collegamento e ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
5. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in videoconferenza o in forma mista.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Non sono ammesse deleghe tra consiglieri.
10. Il consigliere che abbia un interesse personale nella deliberazione deve dichiararlo, astenersi e, quando richiesto, allontanarsi dalla trattazione.

11. La dichiarazione e l'astensione devono risultare dal verbale.

ARTICOLO 19 Verbali, cessazione e sostituzione dei consiglieri

1. Di ogni riunione del Consiglio direttivo è redatto un verbale contenente almeno data, partecipanti, ordine del giorno, sintesi della discussione, deliberazioni adottate, esito delle votazioni e dichiarazioni di conflitto di interesse.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è inserito nel libro dei verbali del Consiglio.
3. La carica di consigliere cessa per scadenza del mandato, dimissioni, decesso, perdita della qualità di associato, sopravvenuta incompatibilità, revoca da parte dell'Assemblea o assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
4. La cessazione per assenze è deliberata dal Consiglio dopo contestazione all'interessato e concessione di almeno quindici giorni per presentare osservazioni.
5. In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio può procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti o, in mancanza, di altro associato eleggibile.
6. La sostituzione deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile e il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
7. Quando viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti, l'intero Consiglio decade e il Presidente o il Vicepresidente convoca senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo.
8. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, l'organo decaduto compie esclusivamente gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 20 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
   a. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
   b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;
   c. coordina l'attività istituzionale e assicura il regolare funzionamento dell'Associazione;
   d. sottoscrive atti, dichiarazioni, domande, contratti e documenti nei limiti dei poteri ricevuti;
   e. mantiene i rapporti con organismi sportivi, enti pubblici, istituti, sponsor, fornitori e terzi;
   f. vigila sulla corretta gestione amministrativa, economica e sportiva.
3. Il Presidente assume obbligazioni e sottoscrive contratti nei limiti delle deliberazioni e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio.
4. In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.
5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.
6. In caso di cessazione definitiva, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e convoca entro sessanta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
7. Il Presidente così eletto resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 21 Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione.
3. Il Consiglio nomina tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere.
4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.
5. Il Segretario:
   a. redige e conserva i verbali;
   b. cura le convocazioni;
   c. aggiorna il libro degli associati;
   d. cura la corrispondenza e l'archivio;

   e. conserva la documentazione amministrativa;
   f. supporta il Presidente negli adempimenti.

6. Il Tesoriere:
   a. registra le entrate e le uscite;
   b. conserva i documenti contabili;
   c. verifica l'incasso delle quote;
   d. effettua i pagamenti autorizzati;
   e. controlla le disponibilità finanziarie;
   f. collabora alla predisposizione del rendiconto;
   g. informa periodicamente il Consiglio sull'andamento economico.
7. Il Tesoriere non può autorizzare autonomamente spese non deliberate o eccedenti i limiti stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 22 Gratuità, incarichi e conflitti di interesse

1. Le cariche associative sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate, fatta eccezione per l'eventuale organo di controllo o revisore, per il quale l'Assemblea può determinare un compenso nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Un componente degli organi associativi può svolgere una distinta attività sportiva, lavorativa, professionale o di collaborazione retribuita in favore dell'Associazione quando:
   a. ciò sia consentito dalla normativa vigente;
   b. l'attività risponda a un'effettiva necessità;
   c. contenuto, durata e compenso siano definiti;
   d. il compenso sia proporzionato;
   e. la decisione sia adottata senza la partecipazione al voto dell'interessato;
   f. siano rispettati gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
3. È fatto divieto al Presidente dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpico, dal CIP, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
4. Il componente che abbia un interesse personale, diretto o indiretto, in una decisione deve comunicarlo e astenersi dalla discussione e dal voto.
5. La dichiarazione di interesse, l'astensione e le eventuali misure adottate devono risultare dal verbale.
6. Gli incarichi retribuiti e i rapporti con soggetti collegati ai componenti degli organi devono essere deliberati secondo criteri di trasparenza, congruità e tracciabilità.

ARTICOLO 23 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il primo esercizio sociale termina il 30 giugno successivo alla data di costituzione dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo può adottare strumenti di programmazione economica e finanziaria, anche distinti per stagione sportiva, purché coerenti con l'esercizio sociale e con la contabilità generale.

ARTICOLO 24 Rendiconto economico-finanziario

1. Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve rappresentare in maniera chiara, veritiera e trasparente:
   a. le entrate e le uscite dell'esercizio;
   b. i crediti e i debiti esistenti;
   c. le disponibilità liquide;

   d. i beni e le attrezzature di proprietà dell'Associazione;
   e. gli eventuali fondi, riserve e accantonamenti;
   f. le attività istituzionali e commerciali svolte;
   g. la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

3. Il rendiconto deve consentire, quando necessario, di distinguere:
   a. quote associative;
   b. quote per la partecipazione alle attività sportive;
   c. tesseramenti e coperture assicurative;
   d. contributi pubblici e privati;
   e. erogazioni liberali;
   f. sponsorizzazioni, pubblicità e altre entrate commerciali;
   g. raccolte fondi;
   h. rimborsi, compensi e costi del personale o dei collaboratori;
   i. costi attribuibili alle singole squadre o attività.

4. Il Consiglio direttivo approva il progetto di rendiconto e lo sottopone all'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine può essere esteso fino a sei mesi, purché le ragioni del rinvio siano indicate nel verbale del Consiglio direttivo.

6. Il rendiconto e gli eventuali documenti illustrativi devono essere messi a disposizione degli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

7. L'Assemblea può:
   a. approvare il rendiconto;
   b. respingerlo;
   c. rinviarne l'approvazione richiedendo chiarimenti o integrazioni.

8. Il rendiconto approvato è conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea insieme alla relativa deliberazione.

9. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti e devono essere destinati alle attività e alle finalità dell'Associazione.

10. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 nella relazione illustrativa al rendiconto o, quando il rendiconto è redatto per cassa, mediante apposita annotazione in calce, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25 Patrimonio e fondo comune

1. Il patrimonio e il fondo comune dell'Associazione sono costituiti da:
   a. quote associative;
   b. quote di partecipazione alle attività sportive;
   c. contributi pubblici e privati;
   d. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
   e. sponsorizzazioni e proventi pubblicitari;
   f. ricavi derivanti dalle attività secondarie e strumentali;
   g. raccolte fondi;
   h. beni mobili e immobili acquistati o ricevuti dall'Associazione;
   i. attrezzature, materiali sportivi e altri beni durevoli;
   j. fondi di riserva e avanzi di gestione;
   k. ogni altra entrata o disponibilità acquisita legittimamente.

2. Il patrimonio e il fondo comune appartengono esclusivamente all'Associazione.

3. Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né rivendicare quote individuali del patrimonio associativo.
4. In caso di recesso, esclusione, decadenza o decesso dell'associato, non è dovuta alcuna restituzione o liquidazione di quote del patrimonio.
5. Le risorse dell'Associazione devono essere utilizzate esclusivamente per:
   a. lo svolgimento delle attività statutarie;
   b. l'acquisto e la manutenzione di beni e attrezzature;
   c. l'utilizzo o la gestione degli impianti sportivi;
   d. la formazione di atleti, tecnici e dirigenti;
   e. il pagamento dei costi organizzativi e amministrativi;
   f. il perseguimento delle altre finalità associative.
6. I beni acquistati mediante risorse destinate a una specifica squadra restano comunque di proprietà dell'Associazione, salvo diverso titolo giuridico risultante da documentazione scritta.
7. Il Consiglio direttivo può destinare internamente risorse e budget alle singole squadre, senza che ciò costituisca la creazione di patrimoni separati o autonomi.

ARTICOLO 26 Conti correnti, incassi e pagamenti

1. Le disponibilità finanziarie dell'Associazione devono essere custodite su uno o più conti correnti bancari, postali o altri rapporti finanziari intestati esclusivamente all'Associazione.
2. È vietato utilizzare stabilmente conti correnti personali del Presidente, dei consiglieri, degli associati o dei collaboratori per incassare o gestire somme appartenenti all'Associazione.
3. In casi eccezionali e documentati, un componente dell'Associazione può anticipare una spesa nell'interesse dell'ente, con diritto al rimborso secondo le procedure deliberate dal Consiglio direttivo.
4. Il Consiglio direttivo stabilisce:
   a. i soggetti autorizzati a operare sui conti;
   b. i poteri di firma;
   c. gli eventuali limiti di spesa;
   d. i casi nei quali siano richieste firme o autorizzazioni congiunte;
   e. le modalità di utilizzo di carte, strumenti elettronici e servizi bancari online.
5. Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili nei casi previsti dalla legge e, per quanto possibile, anche per importi inferiori alle soglie obbligatorie.
6. Per ogni entrata deve risultare chiaramente:
   a. il soggetto che ha effettuato il pagamento;
   b. la causale;
   c. l'importo;
   d. la natura istituzionale, liberale o commerciale dell'entrata;
   e. l'eventuale squadra o attività alla quale l'entrata è riferita.
7. Ogni pagamento deve essere supportato da fattura, ricevuta, nota spese, contratto, deliberazione o altro documento idoneo a dimostrarne la causa e l'interesse associativo.
8. Le somme incassate in contanti devono essere registrate e versate sul conto dell'Associazione con periodicità adeguata.
9. Il Consiglio direttivo può istituire un fondo cassa di importo limitato per le piccole spese correnti, stabilendone:
   a. il responsabile;
   b. il limite massimo;
   c. le spese ammesse;
   d. le modalità di rendicontazione e reintegro.
10. Non possono essere effettuati pagamenti personali, prestiti o anticipazioni a favore di associati, amministratori o collaboratori, salvo rimborsi e compensi legittimamente deliberati e documentati.

ARTICOLO 27 Gestione delle squadre e rendicontazione interna

1. La contabilità generale è unica e appartiene all'Associazione, anche quando questa organizzi più squadre, sezioni o attività.
2. Il Consiglio direttivo può istituire prospetti contabili interni separati per ciascuna squadra, al fine di rilevare:
   a. quote sportive incassate;
   b. sponsorizzazioni destinate alla squadra;
   c. contributi e raccolte fondi;
   d. costi di iscrizione ai campionati;
   e. costi per impianti e allenamenti;
   f. acquisti di materiali e abbigliamento;
   g. spese per trasferte, eventi e altre attività.
3. La separazione interna ha finalità esclusivamente amministrative e di trasparenza e non attribuisce alle squadre autonomia patrimoniale, fiscale o giuridica.
4. Nessuna squadra, allenatore, dirigente o delegato può:
   a. aprire conti o strumenti di pagamento utilizzando il nome dell'Associazione senza autorizzazione;
   b. incassare sponsorizzazioni in proprio;
   c. stipulare contratti in nome dell'Associazione;
   d. assumere obbligazioni o autorizzare spese oltre i poteri ricevuti;
   e. disporre autonomamente dei beni dell'Associazione.
5. Ogni squadra riceve almeno una volta per stagione un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite direttamente attribuibili alla propria attività.

ARTICOLO 28 Libri e registri associativi

1. L'Associazione tiene almeno i seguenti libri:
   a. libro degli associati;
   b. libro dei verbali dell'Assemblea;
   c. libro dei verbali del Consiglio direttivo;
   d. eventuali libri degli organi di controllo;
   e. registri e scritture contabili richiesti dalla normativa fiscale e sportiva applicabile.
2. I libri possono essere tenuti in formato cartaceo o elettronico, purché siano garantite:
   a. l'integrità dei contenuti;
   b. l'ordine cronologico;
   c. la riferibilità delle registrazioni;
   d. la conservazione nel tempo;
   e. la possibilità di estrazione e consultazione.
3. Il libro degli associati contiene almeno:
   a. nome e cognome dell'associato;
   b. dati identificativi e recapiti;
   c. data di presentazione della domanda;
   d. data della deliberazione di ammissione;
   e. versamento della quota associativa;
   f. eventuale data e causa della cessazione del rapporto associativo.
4. I libri e i registri devono essere conservati per il periodo previsto dalla legge e comunque con modalità adeguate alla tutela della memoria e della continuità dell'Associazione.
5. La custodia dei libri è affidata al Segretario, salvo che il Consiglio direttivo attribuisca specifici registri al Tesoriere o ad altro responsabile.

ARTICOLO 29 Diritto di consultazione e trasparenza

1. Gli associati hanno diritto di consultare i libri associativi e i rendiconti approvati.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo, indicando i documenti dei quali si richiede la consultazione.
3. Il Consiglio direttivo consente l'accesso entro trenta giorni dalla richiesta, concordando modalità che non ostacolino il regolare funzionamento dell'Associazione.
4. La consultazione avviene presso la sede o mediante strumenti digitali idonei, sotto la supervisione del responsabile della custodia dei documenti.
5. Il diritto di consultazione deve essere esercitato nel rispetto della riservatezza, della protezione dei dati personali, dei diritti dei terzi e delle informazioni commerciali o legali riservate.
6. L'associato può ottenere copie o estratti, sostenendo gli eventuali costi materiali, salvo che la richiesta sia manifestamente abusiva o riguardi dati non accessibili.
7. I documenti originali non possono essere asportati.
8. Il Consiglio direttivo può disciplinare con apposito regolamento le modalità tecniche di accesso, estrazione di copie e tutela dei dati personali.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea e i rendiconti economico-finanziari approvati sono messi a disposizione degli associati mediante affissione presso la sede, area digitale riservata, comunicazione elettronica o altra modalità idonea a garantirne la conoscibilità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza.

ARTICOLO 30 Conservazione dei documenti e passaggio di consegne

1. L'Associazione conserva in modo ordinato e sicuro almeno:
   - **a.** atto costitutivo e Statuto;
   - **b.** certificato di attribuzione del codice fiscale e, ove attribuita, della partita IVA;
   - **c.** documentazione relativa alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
   - **d.** documentazione relativa all'affiliazione e al RASD;
   - **e.** libri associativi;
   - **f.** rendiconti e documentazione contabile;
   - **g.** fatture, ricevute, contratti e convenzioni;
   - **h.** documenti bancari e fiscali;
   - **i.** documentazione relativa ai tesseramenti;
   - **j.** autorizzazioni, concessioni e documenti sugli impianti;
   - **k.** polizze assicurative;
   - **l.** documentazione relativa a lavoratori, collaboratori e volontari;
   - **m.** modello organizzativo, codice di condotta e documentazione safeguarding.
2. I documenti digitali devono essere conservati mediante sistemi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, accessibilità e recuperabilità.
3. Le credenziali relative a conti, posta elettronica, PEC, siti, social network, servizi cloud e piattaforme sportive devono essere gestite come beni dell'Associazione e non come disponibilità personali dei singoli amministratori.
4. Alla cessazione dell'incarico, ciascun amministratore o responsabile deve restituire senza ritardo:
   - **a.** documenti;
   - **b.** denaro e strumenti di pagamento;
   - **c.** beni e attrezzature;
   - **d.** chiavi;
   - **e.** credenziali e accessi;
   - **f.** ogni altra risorsa appartenente all'Associazione.
5. Il passaggio di consegne deve essere documentato mediante apposito verbale o elenco sottoscritto dalle persone interessate.

ARTICOLO 31 Volontari

1. L'Associazione può avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, dell'attività personale, spontanea e gratuita di volontari.
2. Possono svolgere attività di volontariato gli associati, i tesserati e gli altri soggetti ammessi dalla normativa vigente.
3. I volontari possono collaborare, a titolo esemplificativo:
   a. nell'organizzazione degli allenamenti, delle competizioni e degli eventi;
   b. nell'accompagnamento e nell'assistenza delle squadre;
   c. nella gestione degli impianti, dei materiali e delle attrezzature;
   d. nelle attività amministrative e organizzative;
   e. nelle iniziative promozionali, sociali e di raccolta fondi;
   f. nelle altre attività necessarie al funzionamento dell'Associazione.
4. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, fatto salvo il rimborso delle spese consentito dalla normativa vigente.
5. L'attività volontaria deve essere distinta da eventuali attività lavorative o professionali retribuite svolte in favore dell'Associazione.
6. I rimborsi devono essere:
   a. riferiti ad attività effettivamente svolte nell'interesse dell'Associazione;
   b. autorizzati secondo le procedure stabilite dal Consiglio direttivo;
   c. documentati, autocertificati o riconosciuti in forma forfettaria esclusivamente nei casi, secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
   d. registrati nella contabilità associativa;
   e. effettuati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente.
7. Non sono ammessi rimborsi forfettari o attribuzioni economiche utilizzati per nascondere compensi.
8. L'Associazione assicura i volontari per la responsabilità civile verso i terzi e provvede alle ulteriori coperture assicurative eventualmente richieste dalla normativa vigente.
9. Il Consiglio direttivo può istituire e aggiornare un registro dei volontari e adottare un apposito regolamento per disciplinarne attività, rimborsi, responsabilità e coperture assicurative.

ARTICOLO 32 Lavoratori sportivi e collaboratori

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori sportivi, dipendenti, collaboratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti e altri prestatori d'opera, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli incarichi possono riguardare, a titolo esemplificativo:
   a. attività di atleta;
   b. allenamento, istruzione e preparazione sportiva;
   c. direzione tecnica e direzione sportiva;
   d. attività arbitrale o di ufficiale di gara;
   e. preparazione atletica;
   f. attività amministrativo-gestionale;
   g. comunicazione, promozione e ricerca di sponsorizzazioni;
   h. manutenzione, custodia e gestione degli impianti e delle attrezzature;
   i. consulenza fiscale, legale, sanitaria o organizzativa;
   j. altre attività necessarie allo svolgimento delle finalità associative.
3. Ogni rapporto retribuito deve essere fondato su un incarico o contratto scritto che specifichi almeno:
   a. la natura dell'attività;
   b. la durata;
   c. le modalità di svolgimento;
   d. il compenso e le modalità di pagamento;

   e. gli obblighi delle parti;
   f. le eventuali coperture assicurative e previdenziali;
   g. le cause di cessazione del rapporto.
4. Il Consiglio direttivo delibera gli incarichi e i compensi nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, sostenibilità economica e assenza di distribuzione indiretta di utili.
5. Quando l'incarico riguarda un componente di un organo associativo o una persona a esso collegata, l'interessato deve dichiarare il conflitto di interesse e non può partecipare alla discussione né alla votazione.
6. I compensi devono essere effettuati con strumenti tracciabili e correttamente registrati.
7. L'Associazione provvede agli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e alle comunicazioni richieste dalla normativa e dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
8. La qualifica attribuita al rapporto deve corrispondere alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
9. Nessuna prestazione può essere qualificata come volontaria quando, per le sue effettive caratteristiche, costituisce un rapporto di lavoro retribuito.

ARTICOLO 33 Tutela dei minori e safeguarding

1. L'Associazione riconosce il diritto di tutti gli associati e tesserati a svolgere l'attività sportiva in un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e libero da ogni forma di abuso, violenza, molestia o discriminazione.
2. L'Associazione tutela in particolare l'integrità fisica e morale dei minori e delle persone in condizione di vulnerabilità.
3. Il Consiglio direttivo adotta e mantiene aggiornati:
   a. il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
   b. il codice o i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni;
   c. le procedure per la ricezione e la gestione riservata delle segnalazioni;
   d. le misure disciplinari applicabili in caso di violazione.
4. I documenti previsti dal comma precedente devono essere conformi alla normativa vigente e alle linee guida emanate dall'organismo sportivo di affiliazione.
5. Il Consiglio direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, assicurandone autonomia, indipendenza, competenza e assenza di conflitti di interesse.
6. Associati, tesserati, tecnici, dirigenti, lavoratori, collaboratori e volontari sono tenuti a conoscere e rispettare il modello organizzativo e i codici di condotta.
7. Le segnalazioni devono essere trattate con tempestività, riservatezza, imparzialità e tutela della persona segnalante e della persona coinvolta.
8. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi effettui in buona fede una segnalazione o collabori agli accertamenti.
9. Le violazioni possono comportare provvedimenti cautelari, disciplinari, associativi e sportivi, ferme restando le comunicazioni alle autorità competenti nei casi previsti.

ARTICOLO 34 Trattamento dei dati personali

1. L'Associazione tratta i dati personali di associati, tesserati, lavoratori, collaboratori, volontari, fornitori e altri soggetti nel rispetto della normativa vigente.
2. I dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla vita associativa, al tesseramento, all'attività sportiva, alla tutela sanitaria, alla gestione amministrativa, fiscale, assicurativa, organizzativa e comunicativa.
3. Devono essere raccolti soltanto i dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità perseguite e devono essere conservati per il tempo previsto dalla legge o necessario alla tutela dell'Associazione.
4. Particolare attenzione è riservata ai dati sanitari, ai dati dei minori e alle informazioni relative a procedimenti disciplinari o segnalazioni di safeguarding.
5. L'Associazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione o diffusione indebita dei dati.

6. Il Consiglio direttivo individua, quando necessario, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento e adotta informative, procedure e registri previsti dalla normativa.
7. Le immagini e le registrazioni audiovisive degli associati e dei tesserati sono utilizzate nel rispetto della legge, dei consensi acquisiti e della dignità delle persone rappresentate.
8. Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa rivolgendosi all'Associazione mediante i recapiti ufficiali.

ARTICOLO 35 Organo di controllo e revisore

1. L'Assemblea può nominare, anche quando non obbligatorio per legge:
   a. un organo di controllo monocratico o collegiale;
   b. un revisore legale;
   c. entrambi gli organi, quando ritenuto opportuno.
2. La nomina diventa obbligatoria quando richiesta dalla normativa vigente.
3. I componenti devono possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla legge o determinati dall'Assemblea.
4. L'organo di controllo vigila, nei limiti del proprio incarico:
   a. sull'osservanza della legge e dello Statuto;
   b. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   c. sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile;
   d. sull'utilizzo delle risorse in conformità alle finalità associative;
   e. sull'assenza di distribuzione diretta o indiretta degli utili.
5. Il revisore verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili.
6. L'organo di controllo e il revisore:
   a. possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
   b. possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo quando necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
   c. possono richiedere informazioni e documenti agli amministratori;
   d. riferiscono all'Assemblea sull'attività svolta.
7. La durata, il compenso e le modalità di funzionamento sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.
8. Le funzioni dell'organo di controllo non possono essere confuse con quelle del Responsabile safeguarding.

ARTICOLO 36 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento:
   a. nomina uno o più liquidatori;
   b. ne determina i poteri;
   c. definisce le modalità della liquidazione;
   d. impartisce le indicazioni per la conclusione dei rapporti pendenti.
3. Durante la liquidazione devono essere soddisfatti, nei limiti delle risorse disponibili:
   a. i debiti verso lavoratori, collaboratori e professionisti;
   b. gli obblighi fiscali e previdenziali;
   c. i debiti verso fornitori, enti e altri creditori;
   d. gli altri impegni legittimamente assunti dall'Associazione.
4. È vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo tra fondatori, associati, tesserati, amministratori, lavoratori o collaboratori.

5. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa fiscale ove applicabile e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in ogni caso con vincolo esclusivo di destinazione a fini sportivi.
6. La devoluzione è disposta preferibilmente a favore di associazioni sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure, ove consentito dalla normativa vigente, a enti pubblici, istituti scolastici, fondazioni o altri enti senza scopo di lucro, purché le risorse siano espressamente e irrevocabilmente destinate alla realizzazione di attività, progetti, strutture, attrezzature, borse di studio o percorsi educativi aventi finalità sportive.
7. Nella scelta della destinazione deve essere data preferenza, ove possibile e compatibilmente con la normativa, a progetti rivolti ai giovani e al territorio di Cardano al Campo o dei Comuni limitrofi.
8. La deliberazione di devoluzione deve indicare espressamente il beneficiario e il vincolo di utilizzo delle risorse per finalità sportive.
9. In mancanza di una destinazione specifica conforme alla legge, il patrimonio residuo è devoluto a un'altra associazione sportiva dilettantistica priva di scopo di lucro e regolarmente iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
10. I libri e i documenti dell'Associazione sono depositati e conservati secondo le modalità stabilite dai liquidatori e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 37 Modifiche statutarie e disposizioni finali

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti.
2. Le modifiche devono essere registrate, comunicate e depositate presso gli uffici, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli organismi sportivi competenti nei casi e nei termini previsti.
3. Il Consiglio direttivo cura l'adeguamento dei regolamenti, delle procedure e dei documenti interni alle modifiche normative e regolamentari che non richiedano una modifica statutaria.
4. Qualora una nuova disposizione di legge renda necessaria una modifica dello Statuto, il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea straordinaria entro un termine ragionevole e comunque in tempo utile per mantenere i requisiti dell'Associazione.
5. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola disposizione non determina l'invalidità dell'intero Statuto.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano:
   a. il Codice civile;
   b. la normativa vigente in materia di enti e lavoro sportivo;
   c. le disposizioni sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
   d. la normativa fiscale applicabile agli enti sportivi dilettantistici;
   e. gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi sportivi ai quali l'Associazione risulta affiliata.
7. Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate in maniera coerente con:
   a. la natura democratica dell'Associazione;
   b. l'assenza di scopo di lucro;
   c. il perseguimento delle finalità sportive dilettantistiche;
   d. la tutela degli associati e dei tesserati;
   e. la corretta e trasparente amministrazione dell'Associazione.
8. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il primo Consiglio direttivo nominato nell'atto costitutivo può riunirsi, anche immediatamente dopo la costituzione dell'Associazione, senza l'osservanza dei termini di convocazione previsti dall'articolo 18, purché siano presenti tutti i suoi componenti, tutti dichiarino di essere informati degli argomenti da trattare e nessuno si opponga allo svolgimento della riunione. Fino all'elezione del Presidente, la seduta è presieduta provvisoriamente dal componente indicato nell'atto costitutivo o, in mancanza, dal componente più anziano di età. La presente disposizione si applica esclusivamente alla prima riunione del primo Consiglio direttivo.